

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è rivolta agli uffici e copre i rischi terremoto, alluvione e inondazione.

Il contratto è complementare al contratto di assicurazione Active Impresa Eventi Catastrofali e la sua operatività è subordinata all'esistenza, alla validità e all'efficacia di tale polizza di riferimento.



Che cosa è assicurato?

Terremoto

Indennizza:

✓ i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Terremoto;
La Garanzia può essere modulata in funzione di 6 combinazioni di limite di indennizzo (50% o 70% o 80% della somma assicurata) e di franchigia (5% o 10% della somma assicurata).

Alluvione e Inondazione

È disponibile la garanzia facoltativa Alluvione e Inondazione che indennizza:

✓ i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Alluvione e inondazione;

La Garanzia può essere modulata in funzione di 8 combinazioni di limite di indennizzo (50% o 80% della somma assicurata) con scoperto del 20% del sinistro e minimo di scoperto (1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata).

A integrazione della garanzia danni da Alluvione e Inondazione può essere acquistata la clausola speciale: Danni da Allagamento e Flash floods (c.d. "Bomba d'acqua").

Le Garanzie Terremoto, Alluvione e Inondazione comprendono anche la copertura Spese supplementari che prevede l'indennizzo dei costi di demolizione, sgombero, ricollocamento, affitto di altri locali, sostenuti in conseguenza di sinistro indennizzabile.

Tutte le Garanzie offerte con le varie Sezioni sono prestate nell'ambito dei Massimali e delle Somme assicurate rispettivamente indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere corsivo.

Terremoto

Le esclusioni sono relative ai danni:

- ✗ causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- ✗ di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;
- ✗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- ✗ di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- ✗ a fabbricati non conformi alle norme di legge e a disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Inoltre, l'assicurazione non opera se il fabbricato danneggiato non si trova in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Alluvione e Inondazione

Le esclusioni sono relative a:

- ✗ Mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, infiltrazione, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione;
- ✗ Mancata produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano effetto dell'inondazione o dell'Alluvione;
- ✗ Allagamento e Flash flood (cd. "Bomba d'acqua"), se non attivata la relativa clausola speciale;
- ✗ Traboccamento o rigurgito di fognature non direttamente correlati all'evento;
- ✗ Franamento o cedimento del terreno;
- ✗ Enti mobili all'aperto;
- ✗ Fabbricati costruiti in aree golenali;
- ✗ Inoltre, l'assicurazione non opera per fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni edificatorie di legge nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.
- ✗ Se attivata la garanzia Allagamento e Flash flood non sono indennizzati i danni:
- ✗ coperti dalla garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione";
- ✗ causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- ✗ avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- ✗ causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- ✗ causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- ✗ di franamento, cedimento o smottamento del terreno.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici, Franchigie, Scoperti e Termini di carenza, che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere corsivo.

- Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende l'importo - espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Termine di carenza si intende il periodo di tempo, successivo alla data di attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

✓ Le coperture valgono per rischi ubicati nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi** e, durante il periodo di validità delle Garanzie, **comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**;
- In caso di Sinistro che colpisce i beni assicurati **fare il possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno, salvaguardare le cose rimaste e conservare le tracce e i residui del Sinistro e rispettare gli obblighi di denuncia e puntuale informativa nei confronti di Generali Italia**.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso dalle Garanzie di polizza da parte del Contraente o di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura, ha effetto dalle ore 24 del 30° successivo al giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha durata annuale e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, se prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata.

Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla polizza, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 13 "Comunicazioni tra le parti" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione.

In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.